



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'UNIONE PER IL MEDITERRANEO SUI LOCALI DEL SEGRETARIATO PERMANENTE SITUATI IN ITALIA, CON ALLEGATI, FATTO A BRUXELLES IL 6 FEBBRAIO 2019 E A ROMA IL 9 FEBBRAIO 2019

Art. 2 (Accordo)

I locali

1. Il Governo mette gratuitamente a disposizione del Segretariato gli edifici la cui posizione e descrizione sono elencate nell'Allegato I. 2. I costi risultanti per la messa in opera da parte del Segretariato dei fabbricati di cui al paragrafo 1 sono a carico del Governo. Le spese di gestione del Segretariato sono a carico del bilancio dell' assemblea. 3. I lavori di manutenzione degli edifici di cui al paragrafo 1 e le relative spese sono a carico del Governo conformemente ai principi di cui all'allegato I. 4. L'edificio di cui al paragrafo 1 rimane di proprietà di Roma Capitale e sarà restituito a Roma Capitale alla fine del Periodo di Occupazione, conformemente ai principi di cui all'Allegato I. 5. Al fine di agevolare l'applicazione del presente Accordo, il Capo del Segretariato comunica al Governo qualsiasi occupazione di terreni o di edifici in Italia diversi da quelli di cui al paragrafo 1 per lo svolgimento delle Attività Ufficiali del Segretariato. Nel caso in cui degli edifici siano temporaneamente occupati dal Segretariato per lo svolgimento delle sue Attività Ufficiali, a tali edifici è conferito lo status dei locali. 6. L'Italia adotta tutte le misure necessarie per facilitare lo sviluppo, l'occupazione e il funzionamento dei locali da parte del Segretariato e, secondo la legislazione italiana, tutti i lavori connessi sono considerati di interesse statale per l'Italia.

Versione in vigore dal 24 giugno 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019
Estremi	Legge 5 giugno 2020, n. 63
Partizione	Accordo

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-63-2020/accordo-art-2>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it